



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

PAOLO FRESCHI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
8	18/02/2026	211	04	01

Oggetto:

D.Lgs. n. 285.1992 e D.P.R. n. 495.1992. Classificazione di una strada ricadente nel Comune di Cancellò ed Arnone

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con D.lgs. n. 285 del 30/4/1992 e ss. mm. ii è stato adottato il nuovo “Codice della strada”;
- b. l'articolo 2 del citato D.Lgs. definisce e classifica le strade in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali;
- c. il comma 5 del predetto articolo, in particolare, stabilisce che per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, si distinguono in statali, regionali, provinciali, comunali, secondo criteri predefiniti;
- d. ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera D, ultimo capoverso del medesimo comma, del D.Lgs. n. 285/1992, sono strade “Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro,...omissis... le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali”.

PREMESSO altresì che:

- a. con D.Lgs. n. 112/98 sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative sulle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, nonché le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria;
- b. con D.G. R n. 612 del 29/10/2011 e ss. mm. ii., è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- c. con DGR n. 478 del 10/9/2012, modificata con DGR n. 619 del 8/11/2016 sono state declinate le funzioni demandate, in via generale, ai dirigenti delle strutture amministrative di cui all'art. 6 del Regolamento n. 12 del 2011 ed approvata l'articolazione delle strutture sulla base delle competenze da svolgere;
- d. in particolare, la sopra citata delibera ha attribuito alla UOD 07 della DG Mobilità, tra le altre, le funzioni relative alla classificazione e declassificazione delle strade ai sensi della normativa citata in premessa;
- e. con l'entrata in vigore della Legge regionale n. 6 del 15/05/2024 e della Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 31/07/2024, dall'11/09/2025 le responsabilità relative alle attività in oggetto sono state trasferite all'Unità Operativa Semplice (UOS) *Infrastrutture viarie e viabilità regionale*;
- f. tale Unità opera all'interno del Settore Infrastrutture viarie e di rete e mobilità sostenibile, che a sua volta fa capo alla Direzione Generale Mobilità della Giunta Regionale della Campania.

CONSIDERATO che:

- a. con nota pec del 29.09.2025, acquisita al prot. reg. al n. 0484555/2025 del 30/09/2025, l'Arch Carmine D'Occhio, giusta delega di Daniele Fabrizi in qualità di Procuratore della società La Riccia Srl, ha chiesto di conoscere la titolarità della strada individuata catastalmente fra le particelle 118 e 5056, FG 39 di Cannello ed Arnone, al fine di richiedere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di una linea elettrica sotterranea a 36 KV (di connessione tra la stazione elettrica SE ‘Cannello 380/36 kV’ di Terna, di futura realizzazione, e l'impianto BESS ‘la Riccia’.)
Detta linea interrata di lunghezza di 1 km circa, uscendo dall'impianto BESS percorrerà un tratto della strada provinciale SP 190 per circa 490 m e devierà sulla strada come sopra individuata ed oggetto del presente provvedimento;
- b. con la medesima nota l'Arch. D'occhio ha trasmesso le planimetrie della strada oggetto della classificazione, dichiarando che:

- per le vie brevi il Comune di Canello ed Arnone (CE) ha comunicato di non essere proprietario della strada in questione;
 - la Provincia di Caserta con nota del 04.02.2025 ha comunicato di non essere intestataria della medesima strada.
 - il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Basso Volturno, per le vie brevi, ha comunicato di non essere proprietario della strada;
- c. con nota prot. n. 0570477/2025 del 29/10/2025, al Comune di Canello ed Arnone e al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Basso Volturno, è stato chiesto di trasmettere le proprie considerazioni circa la titolarità del tratto di strada in esame, salvo avviare la fase di istruttoria per la relativa classificazione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 495/1992 e ss. mm. ii, qualora il tratto di strada in esame non risultasse appartenere a nessuno degli enti coinvolti nel procedimento o in mancanza di riscontri in merito;
- d. con nota pec del 21.01.2026, acquisita al prot. reg. n. 0051224 del 22.01.2026 e successiva nota pec del 02/02/2026, acquisita al prot reg al n. 0088498/2026 del 03/02/2026, il soggetto delegato dalla società La Riccia Srl ha precisato che il tratto di strada in questione ricade nel territorio del Comune di Canello ed Arnone e che lo stesso è così individuato:
tratto di strada ricadente nel Comune di Canello ed Arnone, individuata fra le particelle 118 e 5056, FG 39 di Canello ed Arnone, con inizio al km 0+000 - intersezione al km 1+450 della SP via Armando Diaz - coordinate 41°02'40"N - 14°02'03"E e fine al km 1+100 - coordinate 41°02' 9.93"N 14°02'25.73"E, per una lunghezza complessiva di km 1+100;
- e. ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta alla scrivente struttura da parte dei soggetti destinatari della nota prot. n. 0570477/2025.

RILEVATO che

- a. a seguito di sopralluogo effettuato il 19.01.2025 da parte del personale della scrivente struttura, unitamente all'Arch. Carmine D'Occhio, è stato accertato che il tratto di strada in esame:
- si sviluppa interamente all'interno del territorio comunale di Canello ed Arnone;
 - collega i territori rurali del Comune di cancello ed Arnone alla SP via Armando Diaz, come da planimetrie trasmesse con la nota pec del 29.09.2025;
 - è oggettivamente idonea all'attuazione della circolazione stradale;
 - può essere percorsa indistintamente da tutti i cittadini per una molteplicità di usi;
- b. il tratto stradale in oggetto non possiede le caratteristiche di "Strada Provinciale", indicate all'art. 2, comma 6, lett. "C" né, tantomeno, quelle di cui alla lett. "B" di Strada Regionale, del medesimo comma;
- c. ai fini del presente codice le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali;
- d. ricorrono le condizioni di cui all'art. 2, comma 6, lett. "D", per la classificazione a strada del Comunale di Canello ed Arnone del tratto di strada in esame, così meglio definito:
tratto di strada ricadente nel Comune di Canello ed Arnone, individuato catastalmente fra le particelle 118 e 5056, FG 39 di Canello ed Arnone, con inizio al km 0+000 - intersezione al km 1+450 della SP via Armando Diaz - coordinate 41°02'40"N - 14°02'03"E e fine al km 1+100 - coordinate 41°02' 9.93"N 14°02'25.73"E, per una lunghezza complessiva di km 1+100;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto della richiesta della società La Riccia Srl in merito ai lavori di realizzazione di una linea elettrica sotterranea a 36 KV (di connessione tra la stazione elettrica SE 'Canello 380/36 kV' di Terna, di futura realizzazione, e l'impianto BESS 'la Riccia'),

interessanti il tratto di strada da classificare, al fine di consentire alla medesima società di fare istanza all'ente proprietario;

- b. di dover classificare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 4 e 6, del DPR 495/1992 e dell'art. 2, c. 6, lett. "D", del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, come strada "Comunale", il seguente tratto stradale:

tratto di strada ricadente nel Comune di Cancellò ed Arnone, individuato catastalmente fra le particelle 118 e 5056, FG 39 di Cancellò ed Arnone, con inizio al km 0+000 - intersezione al km 1+450 della SP via Armando Diaz - coordinate 41°02'40"N - 14°02'03"E e fine al km 1+100 - coordinate 41°02' 9.93"N 14°02'25.73"E, per una lunghezza complessiva di km 1+100;

VISTI

- a. il D.lgs. 30/04/1992, n. 285, concernente il Nuovo Codice della Strada;
- b. il D.P.R. 16/12/1992 n. 495, concernente il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- c. la Delibera di Giunta Regionale n. 478 del 10/9/2012;
- d. la Delibera di Giunta n. 408 del 31/07/2024;
- e. la richiesta della società La Riccia Srl

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal Responsabile della P.O. di cui al D.D. n. 17 del 05.02.206, a mezzo di invio della proposta del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di prendere atto della richiesta della società La Riccia Srl in merito ai lavori di realizzazione di una linea elettrica sotterranea a 36 KV (di connessione tra la stazione elettrica SE 'Cancellò 380/36 kV' di Terna, di futura realizzazione, e l'impianto BESS 'la Riccia'), interessanti il tratto di strada da classificare, al fine di consentire alla medesima società di fare istanza all'ente proprietario;
2. di classificare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 4 e 6, del DPR 495/1992 e dell'art. 2, c. 6, lett. "D", del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, come "strada Comunale di Cancellò ed Arnone", il seguente tratto stradale:

tratto di strada ricadente nel Comune di Cancellò ed Arnone, individuato catastalmente fra le particelle 118 e 5056, FG 39 di Cancellò ed Arnone, con inizio al km 0+000 - intersezione al km 1+450 della SP via Armando Diaz - coordinate 41°02'40"N - 14°02'03"E e fine al km 1+100 - coordinate 41°02' 9.93"N 14°02'25.73"E, per una lunghezza complessiva di km 1+100;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai fini della decorrenza degli effetti della classificazione, ai sensi dell'art 2, comma 4, del DPR n. 495/1992;
4. di disporre, ad avvenuta pubblicazione sul BURC, la trasmissione al Comune di Cancellò ed Arnone (CE) per le attività di competenza nonché per l'aggiornamento dell'Archivio Informativo delle Opere Pubbliche (AINOP), attività della quale il suddetto Comune dovrà dare conferma di avvenuta esecuzione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'atto.

ARCH. PAOLO FRESCHI

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa